

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI E MODALITÀ

1. NORMATIVA VIGENTE

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti.

2. FASI DELLA VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti:

1^ fase: costituita dalla **diagnosi iniziale** e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso osservazione in classe e/o prove di ingresso comuni.

2^ fase: costituita dalla **valutazione del docente**, attraverso un'analisi del percorso complessivo dell'allievo che terrà conto tra l'altro, di:

- livello di partenza
- atteggiamento nei confronti della disciplina
- metodo di studio
- costanza e produttività
- collaborazione e cooperazione
- consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria)

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte e/o orali proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio ha stabilito:

Scuola secondaria di primo grado

	I° QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche	II° QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche
Italiano	4 prove scritte e/o orali	4 prove scritte e/o orali
Storia	2 prove scritte e/o orali	2 prove scritte e/o orali
Geografia	2 prove scritte e/o orali	2 prove scritte e/o orali
Matematica	4 prove scritte e/o orali	4 prove scritte e/o orali
Scienze	2 prove scritte e/o orali	2 prove scritte e/o orali
Inglese	3 prove scritte e/o orali	3 prove scritte e/o orali
Francese	3 prove scritte e/o orali	3 prove scritte e/o orali
Tecnologia	3 prove scritte e/o orali e/o pratiche	3 prove scritte e/o orali e/o pratiche
Arte	4 prove scritte e/o orali e/o grafiche	4 prove scritte e/o orali e/o grafiche
Musica	3 prove scritte e/o orali e/o pratiche	3 prove scritte e/o orali e/o pratiche
Scienze motorie	2 prove pratiche Per la classe 3 ^a e/o orali	2 prove pratiche Per la classe 3 ^a e/o orali
IRC	2 prove scritte e/o orali	2 prove scritte e/o orali

3^a fase: costituita dalla **valutazione complessiva del Consiglio di classe**, dove accanto al giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, **non inferiore al 4.**

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008.

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Il Consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. proposta del docente
2. livello di partenza e percorso di sviluppo
3. impegno e produttività
4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare
5. risultati di apprendimento.

4^ fase: costituita dalla **certificazione delle competenze** come atto conclusivo della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall'alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine del primo ciclo di istruzione.

Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie:

- colloqui individuali con le modalità approvate dal Collegio unitario dei docenti
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere)

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata dal Consiglio di classe, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Criteri di deroga al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Tipologie di assenze ammesse alla deroga:

- Assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante.
- Assenze continuative superiori a 10 giorni o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.
- Assenze per gravi motivi personali o familiari debitamente comunicate e rigorosamente documentate.
- Partecipazione ad attività sportive di livello agonistico, in quanto valutabili nel curriculum delle discipline scolastiche.
- Soggiorni all'estero degli alunni stranieri per gravi motivi familiari.
- Assenze per motivi di culto consentiti dalla normativa, purché preventivamente segnalati.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino sia il raggiungimento degli obiettivi previsti, sia la possibilità di poter procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate secondo la normativa vigente.

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva rendicontazione delle assenze, ed il coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione quadrimestrale.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, **la non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- n.3 "quattro" nelle diverse discipline
- n.2 "quattro" e due cinque nelle diverse discipline
- n.5 "cinque" nelle diverse discipline

Casi particolari saranno discussi nell'ambito del Consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione.

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Descrittori di livello scuola secondaria

VOTO	LIVELLO	DESCRITTORI DI LIVELLO
4	Gravemente insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze nulle o molto carenti degli argomenti • Insufficiente applicazione delle conoscenze • Comprensione molto difficoltosa • Esposizione molto frammentaria
5	Insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze frammentarie o scarse degli argomenti • Applicazione imprecisa e parziale delle conoscenze • Comprensione frammentaria • Esposizione incerta
6	Sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze superficiali e non esaurienti degli argomenti • Applicazione sufficientemente adeguata delle conoscenze • Comprensione parziale • Esposizione accettabile
7	Discreto	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze adeguate degli argomenti • Applicazione generalmente corretta delle conoscenze • Comprensione globale • Esposizione semplice ma corretta
8	Buono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze più che adeguate, con approfondimento di alcuni argomenti • Applicazione corretta delle conoscenze • Comprensione adeguata • Esposizione corretta
9	Distinto	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze degli argomenti complete e coordinate fra loro • Applicazione corretta e autonoma delle conoscenze • Comprensione autonoma e completa • Esposizione corretta e scorrevole
10	Ottimo	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze degli argomenti complete, approfondite e coordinate fra loro • Applicazione corretta, autonoma e personale delle conoscenze • Comprensione dettagliata, completa e autonoma • Esposizione corretta, sicura e personale

Valutazione IRC scuola secondaria

<u>GIUDIZIO SINTETICO</u>	<u>LIVELLO</u>
<u>NON SUFFICIENTE</u>	<u>Lo studente dimostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.</u> Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.
<u>SUFFICIENTE</u>	<u>L'alunno dimostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.</u> Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
<u>BUONO</u>	<u>L'alunno mostra un adeguato interesse ed una discreta partecipazione alle attività proposte.</u> Possiede buone conoscenze e sa applicarle in modo adeguato.
<u>DISTINTO</u>	<u>L'alunno mostra considerevole interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.</u> Possiede conoscenze complete ed è in grado di riutilizzarle autonomamente.
<u>OTTIMO</u>	<u>L'alunno mostra vivo interesse e consapevole partecipazione alle attività proposte.</u> Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.

Valutazione del comportamento scuola secondaria

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione; si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato nelle voci: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente ai quali corrispondono gli indicatori e descrittori individuati dalla seguente tabella

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007.

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Stato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all'alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

INDICATORI	OTTIMO	DISTINTO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	NON SUFFICIENTE
FREQUENZA E PUNTUALITA'	Ha frequentato regolarmente. Puntuale alle lezioni e nella firma di voti e circolari.	Ha frequentato regolarmente. Puntuale alle lezioni e nella firma di voti e circolari.	Non ha frequentato regolarmente pur non avendo validi motivi documentati; spesso assente in occasione delle verifiche. Ritardi alle lezioni e nel giustificare e far firmare voti e circolari.	Ha una frequenza saltuaria e numerosi ritardi alle lezioni e nel giustificare e far firmare voti e circolari.	Ha moltissime assenze e/o ritardi ingiustificati e/o uscite anticipate.	Ha disturbato costantemente le lezioni. È stato gravemente maleducato nei confronti degli insegnanti e del personale della scuola. È stato gravemente irrispettoso e minaccioso nei confronti dei compagni. Ha compiuto ripetuti atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di compagni e/o insegnanti e/o personale della scuola. Ha compiuto atti violenti nei confronti dei compagni e/o insegnanti e/o personale della scuola.
ASCOLTO, INTERESSE E PARTECIPAZIONE	Segue con attenzione e partecipa costantemente alle attività con un contributo personale.	Segue con attenzione e partecipa costantemente alle attività scolastiche.	Talvolta non ha prestato attenzione né mostrato interesse o partecipato alle attività scolastiche.	Spesso disinteressato, ha disturbato lo svolgimento delle lezioni	Disinteressato, non ha seguito né prestato interesse alle attività didattiche. Ha disturbato costantemente.	
IMPEGNO E RISPETTO DEI DOVERI SCOLASTICI	Si impegna in modo assiduo. Esegue in modo esauriente e approfondito i compiti.	Si impegna in modo regolare.	Si impegna in modo discontinuo. Talvolta non esegue i compiti	Si impegna in modo inadeguato; spesso non esegue i compiti.	Si impegna in modo carente; molto spesso non esegue i compiti.	
RELAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COMPAGNI E I DOCENTI	Collabora in modo produttivo con compagni e insegnanti.	Collabora con compagni e insegnanti.	Collabora in modo accettabile con compagni e insegnanti.	Collabora in modo discontinuo con compagni e insegnanti.	Spesso non collabora con compagni e insegnanti, disturbando la lezione.	
RISPETTO DEGLI INSEGNANTI, DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, DEI COMPAGNI E DEL LORO MATERIALE, DELL'AMBIENTE SCOLASTICO E DEL REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO	Ha un atteggiamento rispettoso.	Ha un atteggiamento rispettoso.	A volte irrispettoso.	Spesso irrispettoso.	È stato spesso aggressivo (verbalmente e fisicamente) nei confronti di insegnanti, personale e compagni. Ha causato danni all'ambiente scolastico e/o al materiale dei compagni. Ha falsificato la firma di un genitore o ha modificato un voto.	
SANZIONI DISCIPLINARI	Non ha avuto alcun richiamo.	Non ha avuto alcun richiamo.	Ha avuto richiami verbali e qualche nota disciplinare, comunicata alla famiglia tramite libretto e/o registro elettronico.	Ha avuto richiami verbali e alcune note disciplinari, comunicate alla famiglia tramite libretto e/o registro elettronico.	Ha avuto parecchie note disciplinari, comunicate alla famiglia tramite libretto e/o registro elettronico.	Ha avuto richiami verbali molto frequenti e parecchie note disciplinari, da cui derivano una o più sospensioni.

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:

- voto di ammissione dieci decimi;
- un solo nove nelle prove scritte o nella prova orale.
- valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con **disabilità certificata** frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli **alunni stranieri di recente immigrazione** in fase di alfabetizzazione

Come sottolineato dalle nuove "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal MIUR nel febbraio del 2006 e ribadito in quelle del 2014, c'è la necessità di privilegiare per questi alunni una valutazione "formativa" piuttosto che "certificativa".

Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione " il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, la partecipazione, l'impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate".

Al momento dello scrutinio di fine quadrimestre dunque gli elementi di riferimento dovranno essere:

1. situazione d'ingresso relativa all'uso e la conoscenza della lingua italiana e i tempi di apprendimento dell'italiano come L2;
2. percorso/progressi rispetto alla situazione di partenza;
3. livello italiano L2 raggiunto;
4. obiettivi raggiunti in rapporto al percorso personalizzato;
5. capacità, motivazione, impegno, attitudini per una previsione di "sviluppo" dell'alunno, essenziale quando si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo.

La valutazione potrà:

- non essere espressa, ma solo in alcune discipline (fase di prima alfabetizzazione) utilizzando nella compilazione del documento di valutazione il seguente enunciato: "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento utilizzando nella compilazione del documento di valutazione il seguente enunciato: "La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Nel II quadrimestre la valutazione deve essere comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva o da un grado scolastico all'altro, con la precisazione che non potrà essere semplice "media" delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere sempre in considerazione i precedenti criteri.

Per le alunne e gli alunni con cittadinanza non italiana che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano, la prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione fa riferimento ad una sola lingua straniera.

La certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea (2) e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è allegato al decreto ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che riporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Gli esami di idoneità

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curriculum.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.